

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29030 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 10/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pizzimenti Andrea nato a Palermo il 10/04/1965
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'Avvocato Lorenzo La Marca, in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato Monica Longo, che ha depositato conclusioni scritte, corredate da nota-spese alle quali si è riportato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato Diego Stefano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al secondo motivo di ricorso, riportandosi, nel resto, alle altre doglianze.

RITENUTO IN FATTO

1. Andrea Pizzimenti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 17 giugno 2025, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di bancarotta fraudolenta

documentale (capo A), di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo B) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (capo D), commessi, nella qualità di amministratore di fatto della "Città del Mobile" S.r.l., dichiarata fallita il 28 febbraio 2017.

1.1. Affida l'impugnativa a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- Con il primo motivo censura, sotto l'egida formale della violazione dell'art. 2639 cod. civ. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli, contestandone la riferibilità alla sua persona sulla base della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita. Deduce, a sostegno, che i giudici di merito di entrambi i gradi avrebbero omesso di individuare inequivoci elementi sintomatici dell'attività gestoria dispiegata, della quale, peraltro, non avrebbero neppure chiaramente delineato la continuità. Gli elementi valorizzati a riscontro della fondatezza del postulato accusatorio sarebbero, in effetti, privi di significatività rispetto al tema da provare, ossia il ruolo di sua direzione sostanziale della società fallita, e, comunque, desunti da prove dichiarative delle quali non sarebbe stata vagliata l'attendibilità.

- Con il secondo motivo censura, sotto l'egida della violazione dell'art. 129-*bis* cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, il rigetto della sua richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa. Lamenta che la giustificazione addotta a ragione del diniego, ossia, il dissenso espresso dalla parte civile, i cui interessi sarebbero stati incompatibili con soluzioni perseguite fuori dal processo penale, non sarebbe in linea con i parametri cui il giudice deve attenersi nella valutazione di ammissibilità della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa, per come delineati dall'art. 129-*bis*, comma 3, cod. proc. pen. e interpretati dal diritto vivente.

2. Il ricorso è stato trattato oralmente, avendone il difensore del ricorrente avanzato tempestiva richiesta.

3. Le parti hanno depositato in Cancelleria le seguenti memorie:

- in data 27 aprile 2026 sono pervenute note conclusive, corredate da nota-spese, a firma del difensore e procuratore speciale della parte civile costituita "Fallimento Città del Mobile S.r.l.";

- nelle date del 4 e del 6 luglio 2026 sono pervenute note conclusive, corredate da documentazione a sostegno delle articolate deduzioni, a firma del difensore del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, nel passare in rassegna gli indicatori fattuali deponenti per l'esercizio continuativo e significativo da parte di Andrea Pizzimenti della funzione gestoria di fatto della fallita "Città del Mobile S.r.l." e, in particolare le funzioni da lui espletate nell'ambito della relativa organizzazione aziendale nei settori cruciali dell'assunzione dei dipendenti e della cura dei rapporti con i procacciatori d'affari (cfr. pagg. 3 e 4) – in disparte il rilievo assegnato ai rapporti commerciali e finanziari, definiti «equivoci», intercorsi dal 2013 sino alla data del fallimento, tra la società fallita, della quale era amministratrice di diritto la moglie e la ditta individuale a lui facente capo -, ha dato prova di essersi attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui è amministratore di fatto della società fallita, e come tale risponde del delitto di bancarotta, colui che, sulla base di indici sintomatici, risulti organicamente inserito nell'assetto gestionale societario, con funzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale e in posizione assolutamente preminente rispetto ad altre figure dotate di poteri gestori (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01), senza che rilevi il concomitante esercizio delle funzioni gestorie di altri soggetti formalmente rivestiti della qualifica di amministratore della società (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

Peraltro, il giudizio rassegnato dalla Corte territoriale in ordine all'espletamento da parte del ricorrente delle suddette funzioni direttive, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, non è sindacabile in questa sede, in quanto espressione di una valutazione di merito (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 – 01; conf. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).

2. La non manifesta infondatezza del motivo esaminato nel punto che precede comporta che si debba rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), maturata il 26 febbraio 2026.

3. Coglie, invece, nel segno il secondo motivo.

3.1. Va, preliminarmente, rilevato che lo stesso, nonostante la definitività del giudizio sulla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi A) e D), è sostenuto dal necessario interesse di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: infatti, l'accesso ad un programma di giustizia riparativa riferito a reati procedibili d'ufficio, ove concluso con esito positivo, può favorevolmente incidere sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3.2. Invero, il diniego espresso dalla Corte di appello di Palermo di invio di Andrea Pizzimenti ad un Centro per la giustizia riparativa, in vista dell'ammissione ad un eventuale programma, si pone in contrasto con la linea interpretativa di questa Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non osta all'autorizzazione giudiziale all'invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 - 01). Si è, al riguardo, precisato che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l'accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. "vittima surrogata", ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l'obiettivo perseguito dal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell'autore del reato, infatti, ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 - 01).

3.3. Al lume dei superiori principi, dunque, la decisione sul punto merita di essere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata da Andrea Pizzimenti ai sensi dell'art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. valutando se la sua partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia o meno utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi e se costituisca un pericolo concreto per gli interessati.

4. Per le tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al delitto contestato ai sensi dell'art. 217 legge fall., perché il reato è estinto per prescrizione. La stessa sentenza deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 129-*bis* cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Consegue la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sui delitti di bancarotta fraudolenta.

L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al delitto contestato ai sensi dell'art. 217 legge fall. perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 129-*bis* cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità sui delitti di bancarotta fraudolenta. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini